

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).

Art. 4

Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello spettacolo e dello sport

[omissis]

24. A favore delle attività sportive sono autorizzati i seguenti interventi:

[omissis]

b) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856, una quota non inferiore ad euro 100.000 è destinata alle società sportive isolate per la diffusione della pratica sportiva non agonistica dei disabili intellettivi attraverso le associazioni benemerite riconosciute dal CONI (UPB S05.04.001);

[omissis]

g) a valere sulle disponibilità recate dal capitolo SC05.0856 (UPB S05.04.001) una quota non inferiore ad euro 50.000 è destinata, per il solo rimborso delle spese documentate sostenute dai disabili e dai loro accompagnatori, alle associazioni sportive che promuovano la partecipazione ad attività sportive non agonistiche anche al di fuori del territorio regionale, da parte di residenti in Sardegna iscritti al Comitato italiano paralimpico ed affetti da disabilità intellettiva relazionale, x-fragile, autismo, patologie ad esso correlate o altre sindromi rare.